



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

BILANCIO - TRIBUTI - PERSONALE - PAGHE - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Tel. 0771 607824 - 607840 Fax 0771 608856

e-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



DELIBERAZIONE N. 8

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE ex art. 42 del Tuel

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016.
Riconoscere partecipazioni possedute.
Individuazione (negativa) partecipazioni da alienare.
Determinazioni.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ventotto del mese di Aprile alle ore 13:00 nella Casa Comunale il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. Domenico TALANI, nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Latina prot. n. 9927/2017/AreaII/E.L. del 13 Aprile 2017 per la provvisoria gestione del Comune di Santi Cosma e Damiano, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Franca SPARAGNA delibera sull'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 L. 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce il nuovo Testo Unico delle società partecipate;

Visto che ai sensi del predetto TUSP (art. 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto, attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 co. 2 TUSP:

- Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 50 del 2016;
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di paternariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
- Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 TU entro il 23 marzo 2017, successivamente prorogato al 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto, che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 TUSP sopra richiamato;
- Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 TUSP e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- Previste all'art. 20 co. 2 TUSP:
 - ✓ Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP sopra citato;
 - ✓ Società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- ✓ Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del presente Testo Unico, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 co. 1 TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 24 TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate persegundo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter co. 2 e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater cc;

Visto che dalla ricognizione effettuata, come risultante da istruttoria in atti, il Comune di Santi Cosma e Damiano non ha partecipazioni da alienare in quanto le società partecipate dell'Ente rispondono ai requisiti previsti dall'art. 4 D.Lgs. 175/2016;

Visto che il presente atto rientra nell'ambito della competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 TUSP;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. B n. 3 D.Lgs 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto che nel Comune di Santi Cosma e Damiano non ci sono partecipazioni da alienare, razionalizzare, aggregare o porre in liquidazione per le ragioni esposte in preambolo e richiamate nell'allegata relazione tecnica;

3) Dare atto che già con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.03.2015 il Comune di Santi Cosma e Damiano ha attuato la ricognizione delle partecipazioni mantenute e di quelle ritenute non più detenibili. In riferimento a tale delibera si precisa che mai il Comune di Santi Cosma e Damiano ha partecipato in Terme di Suio s.r.l. o in società per le quali, a quanto previsto dall'art. 1 comma 612 Legge 23.12.2014 n. 190, si deve procedere alla dismissione della partecipazione, trattasi di errore formale;

4) Dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato a cura del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 17 DL 90/2014 con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

6) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Allegato A

Partecipazione in Acqualatina S.p.A.

RAGIONE SOCIALE: ACQUALATINA SPA

Acqualatina S.p.A. È la società creata per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale. È una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO 4 in proporzione alla popolazione residente). Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. È stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione.

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,62%

Data di costituzione: 25 luglio 2002

Sede legale: Viale P. L. Nervi snc – C.C. Latinafiori – Torre 10 Mimose – 04100 Latina

Oggetto Sociale: Gestione ATO 4 – Servizio Idrico Integrato CCIAA di Roma – REA n. LT-146544

C.F. e P. IVA 02111020596

Capitale sociale al 31.12.2014: € 23.661.553,00

Durata dell'impegno fino al 25/07/2032

Attuale composizione del Consiglio di Amministrazione

Presidente:	Addessi Giuseppe
Vice Presidente:	Failla Rocco
Amm.re delegato:	Besson Raimondo Luigi
Consiglieri:	Faiola Alessandra
	Lauriola Michele

Nessun rappresentante nel C.d.A.

N. 1 rappresentante in seno all'Assemblea dei Soci: Sindaco

Partecipazioni societarie detenute dalla società Acqualatina S.p.A.:

Acqualatina S.p.A. è posseduta per il 49% dal socio privato IDROLATINA s.r.l. .

L'IDROLATINA s.r.l. è fondata dalle Società: Veolia Acqua srl

Enel Hydro
Siba
Acquedotto pugliese
Italcogim
Emas Ambiente
Afin

VEOLIA ACQUA srl ha acquistato le quote degli altri soci, fino a possedere il 97% di Idrolatina.

Attualmente gli azionisti di Idrolatina srl sono:

Veolia Eau – Compagnie Generale des Eaux S.C.A. (96/607%)
E H S.p.A. (0,100%)
Siba S.p.A. (0,100%)
Afin S.p.A. (1,916%)
Emas Ambiente srl in stato di liquidazione (1,277%)

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 e art. 4 comma a) D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) il Comune di Santi Cosma e Damiano ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto necessaria ai fini della gestione del servizio idrico integrato in A.T.O.. Per la medesima ragione è necessario confermare il mantenimento di detta partecipazione.

Partecipazione nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino

RAGIONE SOCIALE: CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino promuove la industrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.7.57 e della Legge Regionale del Lazio n. 13 del 29.05.1997 rispondendo quindi ai requisiti previsti dall'art. 4 comma a) del D.Lgs. 175/2016.

Data di costituzione: 6 febbraio 1967

Sede legale: Lungomare Caboto – Area Agip – 04024 GAETA

Oggetto Sociale: Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.7.57 e della Legge Regionale del Lazio n. 13 del 29.05.1997

Durata dell'impegno fino al 31/12/2019

Capitale sociale al 31.12.2014: € 2.000.000,00

Altri soci:

- Comune di Campodimele
- Comune di Castelforte
- Comune di Fondi
- Comune di Formia
- Comune di Gaeta
- Comune di Itri
- Comune di Lenola
- Comune di Minturno
- Comune di Monte San Biagio
- Comune di Spigno Saturnia
- Comune di Sperlonga
- Provincia di Latina
- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Latina
- Associazione Operatori Economici Assoper-FederLazio LT

Percentuale di partecipazione del Comune: 3,77%

Organo amministrativo: nessun rappresentante nel C.d.A.

N. 1 rappresentante in seno all'Assemblea: Sindaco

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:	Forte Salvatore
Vice Presidente:	Paone Stefano
Componente:	Carnevale Federico
Componente:	Sparagna Antonio
Componente:	Taddeo Franco
Componente:	Zottola Vincenzo
Componente:	Merenna Antimo

In esecuzione dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 e art. 4 comma a) D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) il Comune di Santi Cosma e Damiano ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto detto Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.07.1957 n. 634, il relativo statuto approvato con D.P.R. n. 719 del 20.3.1968 e ad oggi è disciplinato dalle norme della Legge Regionale del Lazio n. 13 del 29.05.1997. Per la medesima ragione è necessario confermare il mantenimento di detta partecipazione.




COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Tel. 0771 607824 Fax 0771608856
e-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO DELIBERAZIONE: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX-ART 26 - D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDOUTE - INDIVIDUAZIONE (NEGATIVA)
PARTECIPAZIONI DA ALLENARE - DETERMINAZIONI

Settore proponente: SETTORE FINANZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

accordo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Raz. Pasquale Iannuccio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

accordo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M

*ROMA (SSAR) D
PEPETTI 20*

Allegato alla deliberazione consiliare n. 8 Del 28.04.2017

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Verbale n.19

Il giorno 15.03.2017 il Revisore Unico del Comune di SANTI COSMA E DAMIANO dott. Ettore Scaramastra ha proceduto alla verifica della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riguardante Revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 d.lgs 19 agosto 2016 n.175 in seguito alla richiesta del parere dell'art. 239 comma. 1 lett. b n.3 d.lgs. 267/2000.

PREMESSO CHE

L'allegato A) alla proposta di deliberazione contiene la descrizione delle seguenti partecipazioni societarie dell'ente:

Acqualatina Spa per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 - Lazio Meridionale partecipata al 0,62%; Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino partecipata al 3,77%;

CONSIDERATO CHE

la delibera stabilisce che dette partecipazioni non sono da alienare in quanto rispondono ai requisiti previsti dall'art. 4 d.lgs. 175/2016;

Il mantenimento delle partecipazioni risulta essere compatibile con la normativa richiamata

ESPRIME

parere favorevole alla deliberazione con invito al responsabile del servizio Finanziario a curare la comunicazione prevista dall'art. 17 d.l. 90/2014 e inviare copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Revisore unico

dott. Ettore Scaramastra



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Domenico TALANI

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Franca SPARAGNA

Si certifica che il presente verbale verrà pubblicato All'albo Pretorio del Comune il 14 MAG. 2011 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

li 14 MAG. 2011



IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Franca SPARAGNA

Prot. N. 4782 del 14 MAG. 2011

Per copia conforme ad uso amministrativo.

li 14 MAG. 2011

